



ART. 18 – DISCIPLINA DELLE CARICHE

- 18.1 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'art. 2382 del c.c.
- 18.2 Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico deliberato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
- 18.3 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 18.4 Sono rieleggibili e possono essere nominati per un massimo di 2 mandati anche non consecutivi.
- 18.5 Per le Associazioni Territoriali il vincolo di cui al punto precedente è limitato ai ruoli di Presidente e Vice Presidente.
- 18.6 Il Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il venire meno della maggioranza dei propri componenti.
- 18.7 Tutti i livelli associativi provvedono a pubblicare sul proprio sito internet (o su quello dell'Associazione Nazionale qualora sprovvisti) e sulla comunicazione sociale, gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo riconosciuti agli Organi di cui all'art. 11 del presente Statuto, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai soci, nonché al Direttore, se nominato.

ART. 19 – LE COMUNITÀ SLOW FOOD

- 19.1 L'Associazione riconosce la libera e spontanea aggregazione di cittadini, senza limitazioni come previsto all'art. 2.4 del presente Statuto, che si riconoscono nell'adesione ideale e nei principi della dichiarazione di Chengdu e che a seguito di tali principi si riuniscono in quelle che vengono denominate Comunità Slow Food.
- 19.2 Ogni Comunità opera in piena autonomia e si autoregolamenta secondo le proprie esigenze fermo restando la predilezione per un'organizzazione non gerarchica e che consenta la partecipazione di tutti gli aderenti.
- 19.3 La Comunità Slow Food nasce con una Dichiarazione Fondativa in cui si dichiara l'impegno, l'obiettivo che la Comunità si prefigge per promuovere la visione comune nel proprio territorio, nel proprio contesto, le attività, le iniziative, i progetti che metterà in piedi per realizzarlo, collaborando con la rete Slow Food locale.
- 19.4 La Comunità può partecipare alla vita dell'Associazione attraverso l'adesione a Slow Food da parte delle singole persone fisiche.
- 19.5 La Comunità che intende strutturarsi e costituirsi in forma giuridica può chiedere l'adesione al livello Territoriale di riferimento del proprio territorio, solo e se costituita in forma di Aps.

ART. 20 – STATI GENERALI DELLA RETE

- 20.1 Rappresentano lo strumento di coinvolgimento di soci, attivisti e di tutte le realtà, costituite o no, presenti sul territorio di riferimento (in ambito Regionale o Nazionale).
- 20.2 Sono convocati dal Consiglio Direttivo.

- 20.3 Sono organo consultivo di indirizzo strategico, di supporto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci nello sviluppo della visione delle politiche associative.

ART. 21 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 21.1 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 21.2 Il patrimonio è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in euro 511.811;
 - dai beni mobili e immobili e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
 - dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea dei Soci delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
- 21.3 Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
- dalle quote associative;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
 - da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.
- 21.4 Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
- 21.5 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.
- 21.6 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.
- 21.7 Alla formazione del patrimonio delle Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali contribuiscono tutte le voci di cui al presente articolo ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) in quanto l'ammontare di ciascun fondo di dotazione andrà quantificato dall'Associazione Territoriale e Regionale che intende assumere autonomia patrimoniale, così come disciplinato dall'art. 23 del presente Statuto.

ART. 22 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E L'INFORMATIVA SOCIALE

- 22.1 L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 22.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre:
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione ed è redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del